



DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n. 116;

**VISTO** il D.I. 26 settembre 1997;

**VISTO** il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

**VISTO** l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;

**VISTA** la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

**VISTO** il D.D.G. n. 3291 del 12.08.2016, con il quale si conferisce delega al Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n.42/2004;

**VISTA** la L.R. n. 9 del 09.05.2017, pubblicata nel Supplemento Ordinario n° 2 della G.U.R.S. n.20 del 12.05.2017;

**VISTO** il D.P.R.S. n. 5098 del 07.09.1966, pubblicato nella G.U.R.S. n. 51 del 22.10.1966, ed il relativo verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, affisso all'albo pretorio del Comune di Lipari il 19.04.1964 (data decorrenza del vincolo), con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'intero territorio comunale dell'isola di Lipari, comprendente le isole di Vulcano, Filicudi, Alicudi, Stromboli e Panarea;

**VISTO** il D.A. del 23.02.2001 di approvazione del Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie, pubblicato nella G.U.R.S. n. 11 del 16.03.2001;

**VISTO** il D.D.S. n. 2368 del 20.05.2016, vistato in entrata al n. 1454, cap. 1987, in data 01.06.2016 dalla Ragioneria Centrale dell' Assessorato Regionale Beni Culturali, con il quale è stato comminato nei confronti della ditta Immobiliare Gardenia s.s., ai sensi dell'art. 167 de D. Lgs. n. 42/2004, il pagamento della indennità pecuniaria di Euro 10.102,63, per l'ampliamento, ristrutturazione e copertura terrazzo a livello, in un fabbricato adibito a civile abitazione;

**VISTO** lo stralcio dell'atto di compravendita dell'08.03.2001, spedito dalla signora Botto Silvia, in qualità di legale rappresentante della "Immobiliare Gardenia s.s.", qui pervenuto il 14.12.2016, da cui risulta che il nuovo proprietario dell'immobile di che trattasi è la signora Virlinzi Giorgia;

**VISTA** la nota n. 13287 del 10.03.2017, con la quale questo Assessorato ha comunicato, ai sensi della L.r. n. 10/1991, l'avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 nei confronti della signora Virlinzi Giorgia;

**CONSIDERATA** la facoltà riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di potere ritirare i propri atti che risultino invalidi o inopportuni, e di dovere, nel caso di specie, provvedere alla revoca del citato D.D.S. n. 2368 del 20.05.2016, procedendo contestualmente all'emissione di un nuovo provvedimento sanzionatorio nei confronti della signora Virlinzi Giorgia, in qualità di attuale proprietaria del fabbricato di che trattasi;

**CONSIDERATO** che sussiste l'interesse attuale alla revoca del citato D.D.S. n. 2368 del 20.05.2016 per ragioni di corretto andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione;

**ACCERTATO** che la signora Virlinzi Giorgia, è l'attuale proprietaria del fabbricato, sito nel comune di Lipari (ME) Isola di Stromboli, Località Piscità, foglio 5, particelle 993-994, l'ampliamento, ristrutturazione e copertura di un terrazzo a livello, in un fabbricato adibito a civile abitazione;

**CONSIDERATO** che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 157/2006, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;

**VISTA** la nota n. 88 del 09.01.2009, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina dichiara che sul progetto in sanatoria delle opere di che trattasi si è formato il silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. 4/2003, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;

**VISTA** la scheda prot. n. 3595 del 09.06.2014, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, con la quale la Soprintendenza di Messina ha determinato ai sensi dell'art.3, Il comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in Euro 6.045,52 il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilate rispettivamente alla tipologia 1 in misura del 6% del valore d'estimo per Euro 5.270,83 (per l'ampliamento), alla tipologia 4 in misura fissa per Euro 516,46 (per la ristrutturazione) ed alla tipologia 7 in misura fissa per Euro 258,23 (per la copertura del terrazzo) trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

**CONSIDERATO** che, con la nota prot. n. 88 del 09.01.2009, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha tuttavia fatto presente che le opere abusive di che trattasi arrecano al paesaggio tutelato pregiudizio, se pur lieve, e ha quantificato, giusta perizia prot. n. 3595 del 09.06.2014, il danno causato al paesaggio dalle medesime opere in Euro 10.102,63;

**RITENUTO**, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

**CONSIDERATO** che la giurisprudenza amministrativa ha affermato in materia di illeciti edilizi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico che *“è tenuto a subire le conseguenze della condotta contraria alle norme di tutela del paesaggio non solo l'autore materiale dell'illecito, ma, se diverso, anche l'attuale proprietario del bene”* (C.G.A. 10.11.2009, n. 1049; T.A.R. Sicilia-Palermo, 29.11.2010, n. 14198);

**RITENUTO** opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché, l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente costruita non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato

## **DECRETA**

**Art. 1)** Per i motivi su esposti, è revocato il D.D.S. n. 2368 del 20.05.2016, vistato al n. 1454 sul cap. 1987, in data 01.06.2016 dalla Ragioneria Centrale dell' Assessorato Regionale Beni Culturali, notificato con provvedimento n. 33983 del 30.06.2016 alla “Immobiliare Gardenia s.s.”, c/o Botto Silvia, legale rappresentante, Vigliano Biellese (BI).

**Art. 2)** La signora **VIRLINZI GIORGIA**, domiciliata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 157/2006, la somma di **Euro 10.102,63** da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, codice E.3.02.02.01.001 quale indennità per il danno causato al paesaggio con la realizzazione delle opere abusive.

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio di **tre mesi** dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n° 11669983 intestato a “Unicredit di Messina – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT38R076011650000011669983 intestato a Cassa Regionale di UniCredit - Messina - cassiere ME.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: **“Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006.**

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni S5.2:

- originale o **copia autenticata** della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- originale o **copia autenticata** della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

**Art. 3)** L'accertamento di **Euro 10.102,63** di cui al D.D.S. 2368/2016, assunto sul Cap. 1987, Capo 14, dell'esercizio finanziario 2016 è ridotto di pari importo.

**Art. 4)** Col presente decreto è accertata la somma di **Euro 10.102,63**, sul cap. 1987, capo 14 dell'esercizio finanziario 2017.

**Art. 5)** Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web di questo Assessorato al seguente indirizzo: [w w w.regione.sicilia.it/beniculturali](http://w.w.regione.sicilia.it/beniculturali), è consentito il pagamento rateizzato **“per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00”**.

**Art. 6)** Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

**Art. 7)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 29 maggio 2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Daniela Mazzearella) f.to